

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

R.G. 1626/02

Verbale di udienza nella causa promossa da:

SAVIP

Cron. 7562

avv.

ricorrente

CONTRO

Vigilanza Valbisogno srl

avv. Ferraris

convenuto



Addi 3/6/2002 nanti il dr. Melardi Giudice Monocratico

ai sensi degli artt. 132 e 133 D.Lgs. 51/98, assistito dal

sottoscritto, sono presenti i Sigg. Vincenzo Del Vicario


segretario provinciale dell'AWQ Este Antonio, segretario provinciale di Genova assistito dall'AWQ. Cuffari, nonché per Vigilanza Valbisogno gli AWQ Ferraris e Boschianini.

Si dà atto della presenza, ai fini della pratica forense, del Dott. Luca Petrolis

Viene esperito il tentativo di Conciliazione che dà esito negativo.

Viene liberamente sentito il

~~segretario provinciale SAVIP che, insieme~~



Il segretario provinciale, dichiara di confermare il ricorso -

Il segretario Nazionale, ^{liberamente sentito come informo} precisa sul requisito della nazionalità ^{del sindacato} che

il SAUIP il 27/3 ha partecipato ad ^{una} ~~conferenza~~ ^{conferenza} che raggruppa oltre mille già firmatarie di contratti nazionali - Produce pagine da

INTERNET. Il sindacato, come segretarie provinciali, è in fase di estensione, essendosi ^{accaduta} ~~formata~~ ^{formata} una segreteria a Rovereto e tre pochi giorni a Pistoia.

Si procede alla discussione. Le parti concludono come nei rispettivi atti.

Il giudice si riserva di decidere.

Il giudice
[Signature]



DECRETO EX ART. 28 s.l.

Con ricorso depositato in Cancelleria il 23.4.2002 le OO.SS. ricorrenti hanno chiesto che il giudice sanzionasse il comportamento antisindacale della **Vigilanza Valbisagno s.r.l.** consistente nell'aver rifiutato di versare al sindacato quella parte di retribuzione che alcuni lavoratori ad esso aderenti gli hanno ceduto per il pagamento della quota associativa sindacale.

Con note difensive depositate in giudizio il 31.5.2002 si è costituita in giudizio la Vigilanza Valbisagno, contestando in via preliminare il carattere nazionale del sindacato ricorrente e, nel merito, l'inammissibilità dello strumento giuridico della cessione del credito per attuare il pagamento dei contributi sindacali da parte dei lavoratori iscritti mediante trattenuta salariale. Secondo l'impostazione della convenuta, infatti, l'unico mezzo negoziale ormai consentito, a seguito della abrogazione del comma 2° dell'art. 26 L. n. 300/70 sarebbe l'istituto della delegazione di pagamento, che necessariamente richiede il consenso del debitore delegato.

Infine, in subordine, anche a voler ritenere ammissibile il ricorso alla cessione del credito, l'inadempimento del datore di lavoro non integrerebbe gli estremi di un comportamento antisindacale sanzionabile ex art. 28 S.L., ma comporterebbe soltanto responsabilità di tipo civilistico.

La causa è stata discussa all'udienza del 3.6.2002 in cui il giudice si è riservato di decidere.

A scioglimento della riserva, va anzitutto esaminata l'eccezione preliminare della nazionalità della organizzazione sindacale ricorrente.

L'art. 28 S.L. infatti attribuisce la facoltà di adire l'autorità giudiziaria per reprimere condotte antisindacali poste in essere dal datore di lavoro agli organismi locali delle associazioni sindacali **nazionali** che vi abbiano interesse.

E' pacifico in fatto che il SAVIP - Sindacato Autonomo della Vigilanza Privata - costituitosi in data 13.3.2001, non sia una associazione aderente alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, né sia firmataria di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nell'unità produttiva.

Ma è altresì pacifico in diritto che il requisito della nazionalità richiesto dal cit. art. 28 S.L. non corrisponde al requisito della maggiore rappresentatività di cui parlava l'art. 19 vecchio testo L. n. 300/70.

L'importante è che il sindacato in questione abbia una effettiva diffusione sul territorio nazionale, sia con riferimento alla presenza di strutture, che con riferimento all'effettivo svolgimento dell'attività sindacale (sentenza Corte d'Appello di Torino 6.10.2000).

Il SAVIP ha dedotto, e le circostanze non sono state da controparte contestate, di aver costituito segreterie provinciali su gran parte del territorio nazionale e che tale fenomeno è in continua espansione (v. dichiarazioni rese dall'informatore segretario nazionale del SAVIP).

Dal punto di vista delle attività sindacali, è stato indetto uno sciopero tenutosi in data 25.1.2002 e la documentazione prodotta dimostra come detto sindacato stia operando intrattenendo rapporti con le altre parti sociali.



Dovendosi pertanto rigettare la preliminare eccezione ed esaminando il merito della controversia, occorre anzitutto verificare in fatto se nelle fattispecie in esame, a prescindere dalla formale qualificazione di cessione di credito utilizzata dai lavoratori, questi abbiano effettivamente inteso utilizzare detto istituto per il pagamento della quota associativa al SAVIP.

Alcuni lavoratori hanno infatti compilato un modulo prestampato con cui hanno comunicato al datore di lavoro di aderire al predetto sindacato "dando come quota associativa una somma pari all'1% della retribuzione di ciascun mese ; il pagamento di detta quota associativa avviene a mezzo di cessione di parte del credito retributivo ex art. 1260, vantato nei confronti del datore di lavoro. La durata dell'iscrizione è triennale e si intende rinnovata in mancanza di disdetta scritta da far pervenire almeno due mesi prima del termine. Il sottoscritto ha comunque facoltà di revocare anticipatamente l'adesione a mezzo di disdetta scritta".

Il SAVIP ha inoltre provveduto a comunicare alla Vigilanza Valbisagno detta parziale cessione di credito per la durata di tre anni o sino alla diversa minore data in caso di revoca anticipata dell'adesione, ovvero in caso di cessazione del rapporto di lavoro (Racc. a.r. 11.2.2002).

l'istituto della cessione del credito è un contratto tra due soggetti, cedente e cessionario, con il quale il primo trasferisce un suo credito al secondo. E' pacifica la cedibilità di crediti futuri (v. contratto di factoring) e la giurisprudenza è costante nel ritenere che in tal caso il contratto di cessione produca effetti obbligatori e non traslativi, come invece avviene se il credito è già esistente. (Cfr. sul punto Cass. Cassazione civile sez. III, 19 giugno 2001, n. 8333 in Giust. civ. Mass. 2001,1219).

Nella fattispecie oggetto di causa ci si trova pertanto di fronte ad una cessione di crediti futuri (l'1% delle retribuzioni via via mensilmente maturate dai lavoratori), in cui le parti ben possono pattuire o un termine di scadenza o clausole di revocabilità.

Sorgono a questo punto due questioni di diritto, sollevate dalla difesa della convenuta, relative all'ammissibilità della cessione del credito quale strumento da utilizzarsi per la riscossione da parte dei sindacati delle quote sindacali.

Anzitutto c'è da fare i conti con una giurisprudenza di merito e di legittimità che, ritenendo il sistema di pagamento dei contributi mediante trattenute salariali non rientrante nello schema della cessione del credito, ha escluso il privilegio speciale dei crediti del sindacato nei confronti del datore di lavoro fallito.

Tale giurisprudenza peraltro si riferiva all'ipotesi normativa di contribuzione mediante ritenuta sul salario prevista dall'art. 26 S.L. e si basava proprio sul fatto che la fonte dell'obbligazione del datore di lavoro di effettuare la trattenuta a favore del sindacato era legale e non contrattuale. Si legge infatti nelle varie massime :

Il credito di un'associazione di categoria nei confronti del datore di lavoro, in relazione ai contributi sindacali che il dipendente abbia deciso di versare, con ritenuta sul salario, secondo la previsione dell'art. 26 comma 2 della l. 20 maggio 1970 n. 300 e mediante la delega all'uopo contemplata dai contratti collettivi, non ha attinenza con il credito di lavoro, e

non gode quindi del privilegio generale accordato a quest'ultimo dall'art. 2751 bis n. 1 c.c., trattandosi di un diritto autonomo, che discende ex lege dal suddetto atto negoziale del lavoratore (atto non qualificabile ne' come cessione di credito, in considerazione della sua unilateralità e revocabilità, ne' come delegatio solvendi, in considerazione del suo carattere vincolante per il datore di lavoro). v. per tutte Cassazione civile, sez. I, 19 gennaio 1990 n. 307,

Al giudicante non constano altre pronunce giurisprudenziali emesse sul punto successivamente all'abrogazione dell' art. 26 cit., per quei versamenti contributivi alle associazioni sindacali che tuttora hanno diritto alle ritenute salariali da parte del datore di lavoro in applicazione della relativa clausola del contratto collettivo cui le organizzazioni stesse aderiscono.

A seguito del referendum popolare indetto con il D.P.R. 5 aprile 1995, che ha abrogato i commi 2 e 3 dell'art. 26 stat. lav., la giurisprudenza, seppur di merito, si è invece consolidata nel ritenere che con tale abrogazione si è voluto soltanto eliminare il privilegio del sindacato ad ottenere automaticamente, a prescindere quindi dalla volontà del lavoratore iscritto, i pagamenti delle quote di associazione mediante ritenuta sul salario da effettuarsi a cura del datore di lavoro. Si è più volte sottolineato che non è stato infatti eliminato il diritto dei lavoratori e dei sindacati di ricorrere, per il pagamento del contributo sindacale, all'utilizzazione degli schemi contrattuali che l'ordinamento prevede in via generale come strumenti per consentire all'autonomia negoziale il soddisfacimento di detta esigenza, ritenuta meritevole di apprezzamento, tra cui non solo la delegazione di pagamento, che richiede il consenso trilaterale del debitore (datore di lavoro), del creditore (lavoratore) e del terzo (sindacato), ma anche la cessione del credito, che invece prescinde dal consenso del titolare del debito ceduto. (art. 1260 ss. c.c.) v. da ultimo Tribunale Verona, 2 aprile 2001.

Sostiene peraltro la difesa ^{della convenuta} che, l'utilizzo di quest'ultimo istituto, proprio perchè non richiede la volontà di una delle parti interessate, trattandosi di un contratto bilaterale solo tra cedente e cessionario, e non consente la revoca unilaterale del soggetto cedente, che non potrebbe pertanto decidere di versare direttamente la quota senza ricorrere alla trattenuta, sarebbe in frode alla legge perchè reintrodurrebbe in capo al sindacato quei diritti che il referendum ha invece voluto eliminare.

Tali argomentazioni non appaiono condevisibili: da un lato infatti la ratio del referendum abrogativo non era volta ad attribuire una partecipazione attiva in capo al datore di lavoro, il cui onere di effettuare la trattenuta non appare così gravoso da necessitare la propria disponibilità; in secondo luogo si rileva che lo stesso meccanismo abolito a livello legale, è invece rimasto in vita, come già si è accennato, a livello di contrattazione collettiva in modo vincolante per i lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato dall'azienda.

Va altresì aggiunto che il ricorso, a livello individuale come nel caso in esame, allo strumento della cessione del credito tutela maggiormente, rispetto alle clausole collettive, la libertà sindacale del lavoratore che, una volta deciso di pagare i contributi mediante trattenuta sullo stipendio, può richiedere ed ottenere, nell'ambito dell'autonomia negoziale privata, l'inserimento



Handwritten signature or initials.

nel contratto, trattandosi di cessione di crediti futuri, di clausole limitative della durata della cessione o disciplinanti ipotesi di revoca da parte del cedente (ad esempio proprio nel caso in cui costui decida di effettuare i pagamenti al sindacato direttamente, senza più ricorrere allo strumento della trattenuta salariale).

Deve pertanto ritenersi legittima la cessione parziale dei crediti retributivi operata dai lavoratori iscritti al SAVIP e comunicata alla società di vigilanza, la quale deve ottemperare al pagamento a favore del sindacato nella misura e con le modalità indicate nel contratto di cessione.

Venendo all'ultima questione sollevata dalla convenuta, deve ritenersi, conformemente all'orientamento della giurisprudenza cui già si è accennato, che il rifiuto del datore di lavoro di riconoscere l'efficacia alla cessione di credito integra un comportamento oggettivamente antisindacale, " essendo indubbio che il percepimento dei contributi sindacali per mezzo dell'istituto della cessione di credito costituisce per il sindacato espressione dell'esercizio della libertà e attività sindacale. Un rifiuto da parte del datore di lavoro potrebbe essere legittimamente opposto solo dimostrando che attraverso la cessione dei crediti

diventerebbe eccessivamente gravoso l'adempimento dell'obbligo di pagare le retribuzioni". (Tribunale Verona, 2 aprile 2001 cit.). Tale circostanza, oltre a non essere stata dedotta, non appare sussistere nella fattispecie concreta in cui l'azienda già opera le trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori iscritti alle associazioni firmatarie del CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza.

Deve pertanto ordinarsi alla Vigilanza Valbisagno s.r.l. di effettuare le trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori iscritti al SAVIP che ne abbiano fatto richiesta a favore di quest'ultima associazione sindacale, secondo le modalità previste nelle lettere di comunicazione delle relative cessioni.

Tenuto conto delle questioni trattate e della non univocità dell'orientamento giurisprudenziale citato, essendovi una minoritaria giurisprudenza che, a seguito del referendum, ha escluso la facoltà del lavoratore e del sindacato di ricorrere all'istituto della cessione del credito (v. Pretura Milano, 13 febbraio 1996 in Foro It. 1996,I,2264.), appare equo compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.


ordina alla Vigilanza Valbisagno s.r.l. di effettuare le trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori iscritti al SAVIP che abbiano effettuato la parziale cessione dei crediti a favore di quest'ultima associazione sindacale, secondo le modalità previste nelle lettere di comunicazione delle cessioni medesime.

Compensa integralmente le spese di lite.

Genova, 7.6.2002.

Il giudice

(Dott. G. Melandri)



7978